



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

procedura di concordato minore n. r.g. 62-2/2023

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE
EX ART. 78 CCI

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,

visto il ricorso depositato da **Aliberti Michele**, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13.08.1966 ed ivi residente alla Via Leonardo Murialdo n.38, Codice Fiscale: LBRMHL66M13H931B, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Alfredo Riccardi (Codice Fiscale: RCCLRD70B11C129C) e Edgardo Riccardi (Codice Fiscale: RCCDRD78E08C129D) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7, con l'ausilio dell'OCC dott. Giuseppe Papa;

esaminata la modifica alla proposta di concordato minore depositata in data 09/10/2023 sulla scorta del provvedimento giudiziale depositato in data 13/09/2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in San Giuseppe Vesuviano (NA);

rilevato che Aliberti Michele è qualificabile come professionista, di talchè correttamente al progetto di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state applicate le disposizioni sul concordato minore, applicabili, in ossequio al disposto di cui all'art. 74 comma 1, a tutti "*i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore*";

ritenuta l'ammissibilità della proposta di concordato minore, nonostante la stessa non sia strettamente funzionale alla prosecuzione dell'attività professionale ed imprenditoriale, in quanto la proposta prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 74, comma 2, CCI;

rilevato, altresì, che l'odierno ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 2.990.083,11 (la cui principale voce di debito è rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Salerno n.857/2012, con cui Michele Aliberti è stato condannato a pagare, in favore del fallimento della Salernitana Sport Spa la somma di euro 2.869.198,00, sentenza poi confermata sia in appello dalla sentenza n. 841/2018, sia dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.02.2023) non dispone di un patrimonio mobiliare o immobiliare ma solo di una quota di partecipazione nella PEGASO RE Srl (56%) e nella SENECA Srl in liquidazione (35%), partecipazioni ritenute prive di qualsivoglia valore economico alla stregua di una serie di parametri debitamente valorizzati dall'occ (*“La Pegaso RE Srl, con sede legale a Napoli in Via Michelangelo Schipa n.115, Codice Fiscale 05756111216, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli, REA: NA773760, risulta essere una società immobiliare che non detiene beni mobili e/o immobili. L'ultimo bilancio approvato risulta quello depositato in CCIAA alla data del 31/12/2015 e dalle valutazioni documentali effettuate e dalle informazioni acquisite anche dal debitore, il sottoscritto ritiene che la partecipazione non abbia alcun valore economico. La Seneca srl in liquidazione, con sede legale a Napoli al Piazzale Tecchio n.49/F, Codice Fiscale n.04823231214, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli REA: NA716230 è stata costituita in data 24/06/2004 e messa in liquidazione il 06/07/2006. L'ultimo bilancio approvato risulta quello depositato in CCIAA alla data del 31/12/2005 e da quella data, verosimilmente, non ha mai più operato, per cui anche in questo caso il sottoscritto ritiene che la partecipazione non sia suscettibile di alcun valore economico”*); l'unico patrimonio prontamente liquidabile di cui l'istante dispone risulta rappresentato dal reddito da attività professionale, idoneo a generare un flusso medio di redditi annui pari ad euro 38.580,00 (flusso calcolato nella media tra i redditi presentati per gli anni dal 2017 al 2021);

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: *“Le cause della situazione debitoria del Sig. Michele Aliberti derivano principalmente dal default della Salernitana Sport Spa, nella quale il debitore ricopriva la carica di Consigliere di Amministrazione che, nel 2006, venne dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno ed il curatore*

intraprese azione di responsabilità nei confronti dell'intero CDA (composto da nove membri) e del Collegio Sindacale (composto di sette membri). Con sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno, la n.857/2012, il Sig. Michele Aliberti veniva condannato a pagare, in favore del fallimento della Salernitana Sport Spa la somma di euro 2.869.198,00. Tale sentenza veniva confermata sia in appello dalla sentenza n. 841/2018, sentenza che condannava il ricorrente al pagamento in solido delle spese legali quantificate in euro 91.950,00 (da aggiungere quindi alla predetta somma di 2.869.198,00) che dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.02.2023. La curatela del Fallimento Salernitana Sport Spa in liq.ne ha provato ad effettuare infruttuosi pignoramenti presso terzi in danno del ricorrente, tutti con esito negativo, pertanto ha richiesto al Tribunale di Nola (NA), l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. n.14/2019 e, di seguito, la proposta di concordato minore formulata dal dott. Michele Aliberti...omissis... Relativamente alla diligenza prestata dal sig. Michele Aliberti il sottoscritto non ha ravvisato una condotta colpevole dello stesso, in quanto l'unica posizione debitoria di rilievo riscontrata è quella relativa al già citato contenzioso del Fallimento della Salernitana Sport Spa”;

tenuto conto, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, di quanto evidenziato nella relazione particolareggiata in atti dall'occ che, nel rilevare come il fabbisogno mensile familiare del ricorrente risulta essere di circa 3.312,00 euro (come risultante da documentazione giustificativa allegata in atti), “considerato che per tali spese la moglie contribuisce per il 28%, al ricorrente potranno attribuirsi per differenza il 72% delle spese mensili pari a circa 2.385,00, ciò significa che residuerebbe per i creditori un importo di circa 830,00 euro mensili dato dalla differenza di Euro 3.215,00 (Reddito ricorrente) – Euro 2.385,00. Pertanto, laddove venisse aperta una procedura liquidatoria, seppur il legislatore non abbia previsto una durata massima della stessa, si ritiene, ragionevolmente, che non possa durare oltre quattro anni, ragion per cui la soddisfazione dei creditori sarebbe all'incirca di Euro 39.840,00 euro (€ 830x 48 mesi), nella speranza che i redditi derivanti dal lavoro autonomo del ricorrente e quelli derivanti dagli incarichi nella scuola del coniuge rimangano tali. Alla luce di quanto esposto la situazione prospettata consente di evidenziare la manifesta incapacità del Sig. Michele Aliberti di poter soddisfare, anche all'esito di una procedura liquidatoria, il proprio debito complessivo”;

rilevato che l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti dei debitori impugnati dai creditori; rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'occ ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta così come integrata risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 78.800,00, così articolato: Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) a titolo di finanza esterna da corrispondere sul conto corrente dedicato e predisposto dal Gestore della Crisi a mezzo di assegno circolare non trasferibile entro 30 giorni dalla sentenza di omologa del concordato minore; Euro 28.800,00 (Euro ventottomilaottocento/00) da corrispondersi in 36 rate mensili, ciascuna di Euro 800,00 (ottocento/00), successivamente alla sentenza di omologa del concordato minore, da accreditarsi sul conto corrente dedicato entro il giorno 15 di ogni mese;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento:
 1. Prededucibili (OCC e avvocato che ha assistito la ricorrente nella predisposizione della proposta): 100% del credito;
 2. Creditore privilegiato Agenzia delle Entrate: 100% del credito;
 3. Creditori chirografari (Fallimento Salernitana, Comune di Napoli, Agenzia delle Entrate Riscossione): 1,52% circa di ciascun creditore;

ritenuta l'ammissibilità della proposta nonostante il ridotto grado di soddisfacimento garantito ai creditori chirografari, non ostando a tale ammissibilità la previsione di cui all'art. 84 CCII che, in tema di concordato preventivo, disciplina piuttosto dettagliatamente l'ipotesi del concordato liquidatorio, determinando in proposito la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori (20 %) e l'obbligo di finanza esterna, che deve essere pari almeno al 10% dell'attivo disponibile alla data di presentazione della domanda; tale disposizione, di carattere chiaramente speciale ed in mancanza di un richiamo normativo espresso, non può ritenersi applicabile al concordato minore non finalizzato alla continuità imprenditoriale o professionale, disciplinato dal comma 2 dell'art. 74 CCII, che si caratterizza semplicemente per la previsione di una finanza esterna che determini un aumento "*in misura apprezzabile*" della soddisfazione dei creditori; in questi termini appare chiaro che, diversamente dal concordato preventivo, nel concordato minore la finanza esterna non deve assicurare un'aggiunta pari almeno al dieci per cento rispetto all'attivo, ma deve trattarsi di un contributo sicuramente consistente, ossia non irrisorio del soddisfacimento aggiuntivo rispetto al valore di liquidazione del patrimonio, e cioè di un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo;

richiamato, sul punto, quanto evidenziato dall'occ che ha concluso nei seguenti termini: "*nonostante le percentuali di soddisfazione riservate ai chirografari siano da considerarsi esigue, si ritiene che la proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria anche per i chirografari, considerato che al di fuori della procedura percepirebbero una somma notevolmente inferiore*";

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore di **Aliberti Michele**;

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio

2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore del ricorrente ed all'OCC dott. Giuseppe Papa.

Nola, 11.10.2023

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano